



L'Europa alla prova della democrazia tedesca

La Corte costituzionale tedesca (*Bundesverfassungsgericht - BverfG*, sentenza del 30 giugno 2009) si è pronunciata per la costituzionalità dell'Atto che approva il Trattato di Lisbona (*Zustimmungsgesetz zum Vertrag von Lissabon*) in quanto compatibile con la Legge fondamentale tedesca. Allo stesso tempo, tuttavia, la BverfG, esprimendosi sugli strumenti giuridici nazionali di ratifica, ha rilevato che allo stato attuale le assemblee legislative tedesche non godono di sufficienti diritti di partecipazione nell'ambito delle procedure legislative e di riforma dei trattati europei. Secondo la Corte, l'atto che estende e rafforza i diritti del Bundestag e del Bundesrat nelle materie comunitarie (*Gesetz über die Ausweitung und Stärkung der Rechte des Bundestages und des Bundesrates in Angelegenheiten der Europäischen Union*), e che accompagna la ratifica del Trattato, viola gli articoli 38.1 e 23.1 del *Grundgesetz*, poiché non contiene un'adeguata elaborazione costituzionale del diritto di partecipazione del Bundestag e del Bundesrat nell'ambito della procedura di emendamento dei Trattati in capo alle istituzioni comunitarie (con l'unanimità del Consiglio).

Ragione per cui l'atto finale di ratifica del Trattato di Lisbona da parte della Germania è stato sospeso e rimandato ad una nuova legge nazionale di ratifica ad hoc, nella quale inserire esplicitamente i diritti di partecipazione del Parlamento tedesco. Legge pronta e varata già a metà settembre. Si tratta di tre atti legislativi che emendano la legislazione esistente sui diritti di partecipazione delle due Camere, e sui rapporti di cooperazione tra governo federale e Bundestag (*EUZBBG*) e tra governo federale e Länder (*EUZBLG*) nelle materie comunitarie, introducendo anche una nuova norma sulla Responsabilità per l'Atto di Integrazione (*Integrationsverantwortungsgesetz*). Nel complesso, sono salvaguardate e rafforzate le competenze del Parlamento federale, con ciò risolvendo le questioni – tutt'altro che accessorie nella lunga motivazione redatta dalla Corte di Karlsruhe – di sovranità inscritte in Costituzione, secondo le prescrizioni e nei casi esaminati dalla Corte (passerella, procedura di revisione semplificata, clausola di flessibilità, procedure "freni di emergenza", etc.). Le nuove

disposizioni regolano così la partecipazione di Bundestag e Bundesrat nei casi di emendamento dei trattati che non sottostanno alle procedure usuali, e nei casi di ampliamento delle competenze comunitarie e di approfondimento del processo di integrazione. In tutti questi casi, è richiesta la partecipazione del Parlamento. Ad esempio, si rende necessaria un'apposita legge che faccia riferimento all'art. 23 della Legge fondamentale tedesca perché il governo federale tedesco possa esprimere il proprio consenso nell'ambito della procedura semplificata di revisione dei trattati (art. 48 Trattato sull'Unione Europea) in materia di mercato interno, politica monetaria e politica del lavoro.

L'atto di ratifica del Trattato di Lisbona è stato così depositato il 25 settembre 2009.

Tutto risolto, dunque? Probabilmente sì, nel contingente. Resta che la sentenza dei giudici costituzionali tedeschi porta la riflessione su profili delicati che, man mano che il processo di integrazione ed approfondimento dell'Unione europea procede, sono destinati ad essere sempre più in evidenza nella loro problematicità. Meglio chiarirli al più presto. O almeno incominciare a discuterne a fondo, senza le pressioni dell'estemporaneità.

Intanto, la motivazione chiarisce che i termini della questione sono quelli classici relativi ai sistemi di governo democratico: quale forma e funzionamento devono avere due differenti macchine chiamate ad integrarsi senza perdere senso e pezzi di democrazia? È un problema strutturale che deve fare da contrappeso all'importanza crescente che l'Unione Europea può vantare in non pochi ambiti, con competenze e poteri rilevanti.

Una questione simile si è posta allorché – prima della previsione esplicita dei diritti fondamentali dell'uomo come parte integrante dei principi generali dell'ordinamento comunitario, inseriti nel Trattato sull'Unione europea e poi codificati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea – alcuni Stati nazionali (vd. sent. Frontini del 27 dicembre 1973, n. 183 per l'Italia; sent. Solange I del 29 maggio 1974 per la Germania) hanno inteso tutelare i diritti inalienabili della persona garantiti sul territorio interno in virtù di tradizioni nazionali più o meno consolidate. La Corte costituzionale italiana, in particolare, aveva elaborato la cosiddetta dottrina dei “contro limiti” in riferimento all'art. 11 Cost. che, in virtù della previsione delle limitazioni di sovranità, costituisce il fondamento costituzionale dell'adesione italiana alle comunità europee. Di qui, l'affermazione del rispetto dei diritti inviolabili della persona (insieme ai principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale italiano) come limite invalicabile, anche dall'ordinamento comunitario. L'interpretazione della Corte, pur presentando – secondo molti lettori – alcuni punti deboli, ha comunque contribuito a porre il problema e ad orientare la Corte di giustizia europea.

Torniamo alla questione nei termini in cui è stata posta oggi in Germania. Se si guarda alle procedure di nomina, all'organizzazione ed alle decisioni interne, l'Unione Europea funziona per lo più come un'organizzazione internazionale; basata cioè sul

diritto internazionale ed il principio dell'uguaglianza tra Stati. Non in tutti i campi, tuttavia. In alcuni essa funziona come uno Stato federale. In ogni caso, il BverfG vede l'Europa come un'unione di diritto (*Herrschaftsverband*), una comunità ampliata che si fonda su sistemi giuridici e amministrativi nazionali eterogenei, ma è supportata dalla volontà degli Stati nazionali sovrani che garantiscono o si impegnano a garantire la messa in atto e il rispetto del diritto comunitario. Dunque, le responsabilità competono in primo luogo alle autorità nazionali ed agli organi costituzionali che agiscono in rappresentanza dei propri cittadini.

Siamo ancora una volta al punto di partenza. Ovvero, la percezione di insufficiente legittimazione democratica delle istituzioni europee: scarsa affluenza alle urne per eleggerne il Parlamento, scarsa trasparenza di procedure interne sempre assai complesse e macchinose, scarsa conoscenza dei processi e delle regole che presiedono al suo funzionamento, ombre lunghe di lobbisti e interessi vari sull'operato delle commissioni e degli altri organi. Nel ragionamento dei giudici tedeschi prende corpo il discorso politologico sull'assetto istituzionale democratico.

Il Parlamento europeo, in particolare – a fronte del rafforzamento che sarà introdotto dal Trattato di Lisbona – non appare agli occhi del BverfG sufficientemente attrezzato ad assumere decisioni uniformi sul piano politico, con una maggioranza che sia rappresentativa, misurata secondo i parametri in uso negli ordinamenti democratici nazionali. A partire dal metodo di formazione del Parlamento europeo, eletto sulla base di soli “principi comuni”, non con procedure uniformi. Ogni Stato adotta un proprio sistema (diritto di voto ed elettorato passivo, circoscrizioni, liste, computo dei voti e formule di ripartizione dei seggi), senza quindi la necessaria realizzazione del principio di uguaglianza. La Corte tedesca è molto critica sul Parlamento europeo, con un'enfasi eccessiva se si considera che, *sic stantibus rebus*, anche il Senato statunitense non supererebbe l'esame del BverfG quanto a legittimità democratica. Quindi, un Parlamento ritenuto non competente ad assumere decisioni politiche vincolanti che realizzino un equilibrio sopranazionale degli interessi dei singoli Stati. Senza grande considerazione dell'accrescimento, in prospettiva, dei poteri del Parlamento europeo che il Trattato di Lisbona introduce, insieme all'impegno ad individuare criteri di uniformità per la sua elezione, a garanzia di una migliore rappresentanza diretta dei cittadini europei.

L'abbiamo già detto. La Corte non manca di rilevare che l'attuale natura del Parlamento europeo quale organo sopranazionale di rappresentanza dei cittadini degli Stati membri, insieme all'assenza di un governo parlamentare e nell'impossibilità dei partiti di organizzarsi in un assetto di governo tradizionale con una propria opposizione, dà consistenza al deficit democratico strutturale dell'Unione Europea. In un tale assetto, l'elettorato europeo, cioè, non può esprimere un voto in grado di sortire un qualche specifico effetto politico, anche solo di orientamento delle decisioni.

Figurarsi allora se, a queste condizioni, i Parlamenti nazionali possono, in tutta tranquillità, arretrare di buon grado sul terreno della sovranità e della rappresentanza dei propri cittadini.

Non sono sufficienti le disposizioni pensate per recuperare questo deficit in qualche modo? Ad esempio, nel Trattato di Lisbona troviamo il principio della doppia maggioranza qualificata adottata dal Consiglio (art. 16.4), le disposizioni in materia di democrazia diretta, partecipazione ed associazione (art. 11), il riconoscimento istituzionale dei Parlamenti nazionali (art. 12). Secondo i giudici costituzionali tedeschi, no. Queste disposizioni non bastano. Tutt'al più, serviranno a migliorare il livello di legittimazione complessiva dello *Staatenverbund* europeo.

A questo punto, una conclusione è chiara: il BverfG sembra pensare che il fulcro della questione democratica dell'Unione Europea vada individuato nel ruolo e nei poteri del Parlamento europeo. Se lo stato attuale del Parlamento europeo costituisce il cuore del suo discorso critico, ovviamente ciò non implica una sorta di "fin de non recevoir". Al contrario, la critica dei giudici apre la strada a miglioramenti sostanziali della democrazia europea. Il Parlamento europeo essendo la sola istituzione direttamente eletta dai cittadini, e quindi in grado di ricreare la rappresentanza democratica degli Stati nazionali, offre ampi margini di miglioramento. Attraverso gli opportuni interventi sul disegno istituzionale – anche quelli previsti dal Trattato di Lisbona – il ruolo del Parlamento europeo potrebbe diventare l'equivalente – o quasi – di quello dei Parlamenti nazionali, configurando un pieno ed effettivo potere politico nell'ambito dell'Unione Europea. È questo lo scenario tratteggiato in un recente rapporto dell'IAI (*Democracy in the EU and the Role of the European Parliament*, Istituto Affari Internazionali, Quaderno n. 14, March 2009). Solo allora, gli Stati nazionali potrebbero riconsiderare ruoli e prerogative dei propri Parlamenti all'interno di un assetto europeo di tipo federale, "based on the principles of subsidiarity, popular sovereignty and a balance of powers". È proprio qui che sta la valenza sopranazionale dell'Unione Europea come evoluzione verso un ordinamento federale, un'Unione di Stati e di cittadini. Ad oggi, e la Corte di Karlsruhe tiene a sottolinearlo, non è così, né il Trattato di Lisbona trasforma l'Unione Europea in uno Stato federale. Pur presentandone, a tratti, i caratteri. A quel punto, si potrà ancora parlare di "associazione di Stati" o dovrà essere rivisto il concetto di *Staatenverbund*? Sarà certamente un problema della Corte tedesca, la prossima volta.

Collateralmente alla sentenza della Corte di Karlsruhe e a seguito della medesima, sono ripresi i discorsi euroscettici di vario tipo e spirito.

Il problema è che oggi in Europa si fanno le politiche (*policies*). Alcune politiche. La politica no. È un'altra cosa, un'altra fatica. È evidente che l'Europa, in questo senso, non vive di vita propria.

Tuttavia, non è corretto rubricare l'Unione Europea alla voce "relazioni internazionali" e chiudere il capitolo. Perché, altrimenti, qualcuno (leggi: Galli Della Loggia, *Il Mulino*, n. 1/2009) potrebbe affermare che per giungere a linee d'azione comune in alcune materie "basterebbe una serie di accordi, di vaste piattaforme di accordi". Non è così. Forse gli strumenti si assomigliano, ma né i processi né gli obiettivi sono gli

stessi. Gli uni si fondano sulla ricerca del minimo comune denominatore per raggiungere un punto di equilibrio in un contesto inizialmente non cooperativo. Si tratta, cioè, di interazioni necessarie, per lo più (im)poste da situazioni di involontaria e parziale intersecazione di interessi, risorse, poteri e sfere di azione. Nel caso dell'Unione Europea, invece, abbiamo detto su queste pagine che si tratta di un *tavolo permanente e vincolante*, due caratteristiche da non sottovalutare e alle quali va aggiunto il carattere di generalità delle politiche e dei temi discussi. Un tavolo che, per di più, è andato a costituire un vero e proprio livello di governo rispetto al quale sono stati armonizzati e modificati anche gli assetti interni originari degli Stati membri.

L'Unione Europea – questo è il punto – crea interdipendenze vigorose e agisce sulla realtà degli Stati, non soltanto sulle strategie da questi usate per governarla. Chi conosce la storia delle intese più o meno flessibili, dei negoziati e degli accordi internazionali su specifiche politiche ed aree, e quindi il loro fallimento o gli esiti assai modesti nel migliore dei casi, vede bene che il percorso dell'Unione Europea si tiene, nonostante tutto, proprio perché ha strumenti aggiuntivi (nell'ambito della cd. comunitarizzazione, insieme agli accordi intergovernativi) ed un orizzonte ben più ambizioso, nella durata, nei vincoli e nelle finalità. Si parla, non a caso, di rapporto di integrazione. Siamo ben oltre il semplice coordinamento, secondo la formula giurisprudenziale degli "ordinamenti coordinati e comunicanti". Quindi, comunità di soggetti, di poteri e di garanzie. Anche la storia e la teoria delle relazioni internazionali si sono evolute, lasciandosi alle spalle il principio della necessità in favore di quello, ben più fertile e vigoroso, dell'opportunità. Ed anche di un certo idealismo, forse addirittura altruismo. Vogliamo dirlo? Magari non è l'idealismo a pesare nelle decisioni finali, sono altri i fattori e le variabili che contano, ma intanto c'è, c'era alle origini del progetto ed è riuscito a passare tra le strette maglie delle beghe nazionali fino ai cittadini, anche i più diffidenti. Ecco perché conta molto il processo ed è qui che vanno risolti i casi di equilibrio subottimale, prima ancora che negli esiti. L'abbiamo già detto: dall'Unione Europea non si torna indietro. Non è una mera, per quanto complessa, piattaforma di accordi. Altrimenti costerebbe poco tirarsene fuori. Piuttosto, gli Stati nazionali cercano di pesare nel processo inarrestabile. È questo che ha fatto la Corte tedesca con tutta evidenza.

Naturalmente, non sono mancati commenti e letture apocalittiche della sentenza da parte degli europeisti di residua e vaga fede federalista. Molto abili nel cercare tra le righe un sostegno a considerazioni corrive all'euroscetticismo di ritorno, assai poco meditate. Ogni qual volta si discute di Europa, indifferentemente dai piani e dai temi del dibattito, in molti accorrono per voltare il tutto nella solita tediosa polemica, animata soltanto da insistiti dubbi esistenziali che mettono in discussione l'idea stessa dell'Unione Europea. Invece, superata ogni crisi adolescenziale, è importante arrivare a discutere concretamente di "democrazia in Europa". Le annotazioni del BverfG vanno in questa direzione. Le questioni sollevate, pur ampiamente formali, riguardano forma ed organizzazione della rappresentanza democratica; sono questioni che di-

scendono dall'attuale assetto dell'Unione Europea sul quale la Corte ritorna più e più volte. Rimanendo tuttavia sotto la voce "diritto e relazioni internazionali". Il BverfG non sostiene che l'Unione Europea è l'equivalente di una piattaforma di accordi internazionali. Ritiene che essa costituisca una categoria a se stante, come illustrato dalla teoria della sopranazionalità, laddove un ordinamento giuridico indipendente va ad integrarsi con quelli nazionali e su questi le sue istituzioni esercitano una singolare influenza. Delle unioni internazionali l'Unione usa alcuni strumenti, relativamente ad alcune politiche. Ma ben altro delle unioni sono le sue istituzioni, cui sono attribuite grande autonomia ed ampia decisionalità, potendo emanare provvedimenti vincolanti di carattere generale ed individuale, con efficacia diretta, e con poteri di iniziativa e proposta, controllo e sanzione. Le parole della Corte tedesca si collocano su un piano avanzato: quello cioè del migliore funzionamento di istituzioni e processi democratici, dandone per scontate la ragion d'essere, le finalità, il futuro. È proprio sul piano del buon funzionamento democratico che si incontra il principale ostacolo ad una delega ampia di poteri e responsabilità. L'Unione europea si evolve, crescono i poteri e le prerogative delle sue istituzioni, ed anche i meccanismi e le garanzie democratiche devono tenere il passo. Non essendo questo il caso, secondo i giudici, viene a crearsi un vuoto tra *delega/rappresentanza* (voto, nomina, elezione) – che origina fundamentalmente a livello nazionale – ed *effettività* delle decisioni e delle scelte fatte dalle istituzioni dell'Unione.

Sembra, allora, che il fulcro della sentenza sia da spostare alla fase ascendente del processo di partecipazione all'Unione, il diritto interno, come è stato osservato da molti commentatori esperti (cf. Astrid, Seminario in memoria di Leopoldo Elia su "La sentenza del Bundesverfassungsgericht del 30 giugno 2009 sulla costituzionalità del Trattato di Lisbona e dei suoi effetti sulla costruzione dell'Unione Europea", Roma, 21 settembre 2009): come dare vigore e maggiore incisività al Parlamento tedesco in procedure definite. Procedure che non sono messe in discussione più di tanto (non più che in passato, e senza che ciò abbia creato grandi problemi e imbarazzi al governo ed al Parlamento tedeschi di fronte all'Unione Europea ed ai Trattati via via da ratificare. Cf. sent. *Maastricht-Urteil*, 12 ottobre 1993). Procedure che non sono affatto bloccate (persino la procedura semplificata e la cosiddetta "passerella", sui quali si appunta l'enfasi della Corte) a patto che siano assistite da ulteriori strumenti, anche di controllo, che ne certifichino la legittimità sotto il profilo e la qualità democratiche. Minimizzando, si potrebbe sostenere che all'Unione Europea la Corte non chiede nulla (il dispositivo della sentenza fa salvo il Trattato di Lisbona e riafferma il valore costituzionale permanente dell'integrazione europea, *Europarechtsfreundlichkeit*); ne ribadisce la natura attuale e, alla luce di questa, cerca di attrezzare meglio la Germania a starvi dentro secondo le regole esistenti. Vanno piuttosto salvaguardati i principi costituzionali interni, quale immutato ed irrinunciabile punto di riferimento per la democraticità e la legittimità delle scelte di fronte ai cittadini.

Certo, qualche avvertimento la Corte all'Europa lo dà, anche sulla base dell'analisi politica maturata in ambienti tedeschi circa gli sviluppi futuri dell'integrazione euro-

pea. Quanto detta analisi sia frutto dei tempi e dei luoghi – la crisi, l’allargamento, e le questioni delicatissime della stabilizzazione e della convivenza – può essere oggetto di discussione. I sospetti sono inevitabili. Ad ogni modo, una lettura politica della sentenza che miri a fare della Germania il nuovo Babau dell’Europa non è giustificabile. I cittadini chiamati ad esprimersi tramite referendum sono ben più temibili.

Del resto, non è la Corte di Karlsruhe – e quello che Riccardo Perissich ha definito “fondamentalismo democratico” o “gaullismo tedesco” – a dirci che i Parlamenti nazionali contano nel processo europeo. Di fatto, essi contano, eccome. E se sui governi qualche preoccupazione e diffidenza esiste, tutt’altro atteggiamento deve prevalere di fronte ai Parlamenti nazionali, la cui difesa – fintanto che altre, moderne, buone forme di partecipazione popolare resteranno utopia – è saggia e quanto mai necessaria in tempi di crisi e cambiamenti. Mentre, sembrano passare in cavalleria prassi sbrigative e accentratrici che marginalizzano le assemblee legislative in nome di governi votati all’efficientismo, vero o supposto tale.

Questa sentenza dà corpo e visibilità ad un meccanismo da sempre operante, largamente in crisi a livello nazionale, ma attraverso il quale gli Stati cercano di gestire la propria presenza e partecipazione nell’Unione Europea, caso per caso. Se questo meccanismo, messo in atto più o meno sottobanco con accordi opachi tra governanti all’interno delle istituzioni europee, è stato considerato espressione di adeguata democrazia, non si capisce perché non se ne dovrebbe poter discutere. Come scrive Giuliano Amato (“Giuliano Amato e Ernesto Galli Della Loggia discutono di Europa”, il Mulino, n.1/2009, p. 109), “il tempo eroico dell’Europa è di sicuro finito”. Sarà una buona notizia se si riuscirà a fare a meno degli eroi e ad aprire il capitolo dei cittadini, della democrazia. In prospettiva, occorrerà lavorare in positivo sugli spunti dati da questa sentenza, a partire dalla qualificazione del principio democratico come “an individually assertable right”.

Volendo procedere con una interpretazione più politica della sentenza, occorre ricordare che essa risponde al ricorso presentato da 53 membri del Bundestag appartenenti alla Die Linke di Oskar Lafontaine, il deputato Peter Gauweiler della Csu bavarese e il suo Segretario generale Alexander Dobrindt (senza l’appoggio di molti dei colleghi di partito), e l’ex deputato europeo Karl-Ludwig von Stauffenberg.

Alcuni commentatori tedeschi hanno ravvisato nella mossa di quanti hanno presentato ricorso una chiara mira (esclusivamente?) elettoralistica, che cioè racchiude il tentativo di cavalcare l’euroscetticismo dei bavaresi in tempo di crisi prima del voto federale del 27 settembre scorso. Con qualche distinguo. A sinistra, la Die Linke dell’ex ministro delle Finanze Oskar Lafontaine e l’ex militante del Partito dell’Unità Socialista Lothar Bisky si sono opposti al Trattato di Lisbona con motivazioni ideologiche più nette ed individuabili in termini di contrapposizioni sul piano della teoria politica tradizionale, definendo il Trattato un testo “neo-liberale e militarista”. Sulla prima connotazione è possibile, visti i risultati delle recenti elezioni federali del 27 settembre, tentare qualche lettura interpretativa. Il duro colpo assestato alla socialde-

mocrazia tedesca, infatti, a molti è sembrato qualcosa di più di un segnale da ascrivere e ricondurre tout court al trend europeo del declino della sinistra, che certo presenta fenomeni e comportamenti elettorali a tratti simili, in Paesi assai diversi. La verità è che i socialdemocratici tedeschi in parte “se la sono cercata”, hanno cioè pagato il prezzo dell’aver governato. Come anche i colleghi esteri, ma qui la dinamica è forse più chiaramente tratteggiata. La responsabilità della Spd ha un nome: Schröder ed il corso neo-liberale da lui avviato con l’Agenda 2010; in particolare, ha nociuto una riforma dello Stato sociale invisibile al suo stesso elettorato. All’interno del partito c’è stata una consistente fuoruscita. Alle urne, sono stati circa due milioni gli elettori persi dalla Spd. Chi nell’elettorato attivo si colloca a sinistra ha premiato le proposte dei partiti a più forte connotazione socialista. Chi invece simpatizza con il mercatismo liberale ha votato l’originale, a destra.

All’indomani della sconfitta, va considerato quale potrà essere il ruolo di un’opposizione che in sostanza dispone di rafforzati poteri parlamentari, un’opposizione che – suo malgrado ma per volontà popolare – è oggi ben più folta e massiccia e che, all’interno della Germania federale dei prossimi cinque anni, potrà rappresentare un elemento di cui la maggioranza dovrà tenere conto. Anche perché, diversamente dalle posizioni assunte dalla Spd all’interno della grande coalizione – posizioni moderate, talvolta indistinguibili all’interno del governo – è probabile che la socialdemocrazia oggi debba riposizionarsi per tentare un ricompattamento delle forze in vista di un necessario recupero di credibilità (e consensi) all’interno dell’elettorato di sinistra. Anche in materia di Unione Europea. Ma, soprattutto, a partire dalle risposte e le strategie per combattere la crisi, che rischiano sempre, secondo i casi, di tirarsi dietro pezzi e temi dell’Europa o, viceversa (e soprattutto nella retorica nazionale), di essere trascinate da questa.

Quanto al governo in carica, per il destino dell’Europa – con buona pace di questa sentenza, pur destinata a segnare il passo – si può essere certi che sono sempre valide le parole pronunciate, con qualche retorica, dalla cancelliera Angela Merkel di fronte al Parlamento europeo, in occasione dell’inaugurazione del semestre tedesco alla guida del Consiglio (17 gennaio 2007): “Anche vista dal suo interno l’Unione Europea è una casa fantastica. Anzi, trovo che sia persino più bella dall’interno che dall’esterno. Questa, almeno, è la mia esperienza degli ultimi diciassette anni... Non vorrò mai lasciare questa casa. Sono convinta che non ci sia un posto migliore dell’Europa, la nostra casa condivisa, in cui vivere! Oggi siamo nel mezzo del processo di allestimento dell’Unione Europea. La stiamo allargando. Stiamo rinnovando alcune parti. Talvolta penso che siamo così occupati ad ampliare e rinnovare l’edificio da non lasciare ai quasi cinquecento milioni di europei il modo e il tempo di sentirsi a casa, rischiando di perdere di vista, in tutto questo trambusto, la grandezza e l’unicità dell’Europa. Siamo a malapena capaci di vedere ciò che c’è di speciale in questa costruzione e qual è il suo cuore pulsante. Molti cittadini europei si chiedono che cosa debba essere l’Europa di oggi, perché ne abbiamo bisogno, che cosa la tiene insieme nel profondo, che cosa definisce l’Unione Europea. C’è chi crede che il tentativo di definire l’essenza

dell'Europa non abbia ragione di esistere. Ad essere sinceri, non sono d'accordo. Lasciate che vi ricordi il famoso appello di Jacques Delors: 'dare un'anima all'Europa'. Fatemi aggiungere il mio personale pensiero a riguardo: ciò che dobbiamo fare è trovare l'anima dell'Europa. Non abbiamo bisogno di dargliene una, perché ce l'ha già".

Una casa che, tuttavia, ha bisogno di nuove regole, regole certe: "Sappiamo che con le regole attuali l'Unione europea non può andare oltre nel processo di allargamento, né è in grado di prendere tutte le decisioni che si rendono necessarie. Dobbiamo quindi superare questa situazione. Ecco perché abbiamo bisogno di dare una definizione chiara alle rispettive aree di competenza dell'Unione e degli Stati nazionali. Le regole procedurali dovranno essere compilate con maggiore chiarezza rispetto a quanto fatto fin qui. In altre parole, i trattati sui quali si fonda l'Unione Europea dovranno essere adattati alle nuove circostanze se vogliamo che l'Unione allargata tenga nel mondo di domani". Non è difficile sentire l'eco di queste parole arrivare fino a Karlsruhe.

C. L.